



Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Con i poteri del Consiglio

26/03/2019

N. 41

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E PIANO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 17,00 nella sede municipale, il Dott. Giuseppe Priolo nella sua qualità di Commissario Straordinario, giusto decreto del Presidente della Repubblica del 27/12/2018

Alla Presenza dei Sub Commissari:

SILVANA D'AGOSTINO	SI
FRANCESCO RICCIARDI	SI

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.

- **Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore**
- **Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:**

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: FAVOREVOLE

- Visto il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale
FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Richiamato l'articolo 1 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, a far data dal 01 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'Imposta Comunale Unica, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU;

Considerato che

- per effetto delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 ha cessato di avere applicazione, per il comune di Avellino, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- l'imposta unica comunale (IUC) si articola in due componenti:
 - **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - **la componente servizi**, articolata a sua volta:
 - **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali
 - **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Evidenziato che in materia di tassa rifiuti permane il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504/1992 così come modificato dalla legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 666 che testualmente recita " *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo*";

Visto l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 espressamente richiamato dall'art.14 del D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1: " *Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*";

Visto l'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che, per il disposto di quanto in precedenza riportato, il Comune è obbligato ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base di un apposito Piano Finanziario con conseguente impossibilità di coprire percentuali dei costi con altre entrate;

Visto l'art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006, n°296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 1, comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013 n°147 che dispone “Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Ritenuto quindi di dover approvare le tariffe per l'anno 2019 in conformità al Piano Finanziario al fine di poter garantire l'applicazione del tributo;

Preso atto che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di Avellino, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Considerato l'art. 1 comma 1093 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 in base al quale sono prorogate al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013) nel modo seguente: “ *All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».*”

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

Considerata l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerata che in questo Comune non vige ancora un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti tale da definire i costi in funzione della quantità di rifiuti prodotti;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Viste le disposizioni dettate dall'art.3 comma 2 del D.P.R. n. 158/99 che testualmente recita "...". *La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"* e dall'art.4 comma che testualmente recita "...". *L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

Considerate infine, le categorie di utenti approvate con il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I UC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. 07/12/2018 in GU Serie Generale n. 282 del 17/12/2018 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28

febbraio 2019 e successivo DM in Gazzetta ufficiale n. 28 del 02/02/2019 che differisce il termine ultimo dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 ;

Richiamato infine l'art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in legge n. 214/2011 il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste le tariffe TARI, che s'intendono applicare per l'anno 2019 come in allegato descritte ed elaborate sulla base dei costi del Piano Finanziario, trasmesso con nota prot. 22205 del 21.03.2019, redatto per il periodo 2019- 2021 da parte del soggetto gestore Iрпиimpiante s.p.a., che illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Avellino per l'anno 2018, tenendo conto altresì del margine di inesigibilità stimato

Tariffa per le utenze domestiche

	TARIFFE	
	A	B
N° COMPONENTI	QUOTA FISSA PER UTENZA €/mq	QUOTA VARIABILE €
1	0,593	66,79
2	0,688	178,11
3	0,747	228,21
4	0,798	280,53
5	0,805	346,21
>=6	0,776	394,08

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B cui va aggiunto il tributo provinciale

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**Tariffa per le utenze non domestiche cui va aggiunto il tributo provinciale**

	Attività	Fisso €/mq	Variabile €/mq	Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,041	2,217	3,26
2	Cinematografi e teatri	0,771	1,638	2,41
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,825	1,771	2,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,320	2,819	4,14
5	Stabilimenti balneari	0,906	1,937	2,84
6	Esposizioni, autosaloni	0,877	1,883	2,76
7	Alberghi con ristorante	2,332	4,986	7,32
8	Alberghi senza ristorante	1,860	3,967	5,83
9	Case di cura e riposo	1,918	4,088	6,01
10	Ospedale	2,207	4,702	6,91
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,995	4,247	6,24
12	Banche ed istituti di eredito	1,224	2,597	3,82
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,908	4,060	5,97
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,419	5,157	7,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,416	3,010	4,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,756	5,866	8,62
	- idem utenze giornaliere	5,512	11,732	17,24
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,592	5,521	8,11
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,744	3,712	5,46
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,207	4,695	6,90

20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,224	2,602	3,83
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,320	2,826	4,15
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9,867	21,034	30,90
	- idem utenze giornaliere	19,734	42,069	61,80
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,735	14,339	21,07
24	Bar, caffè, pasticceria	7,246	15,431	22,68
	- idem utenze giornaliere	14,492	30,862	45,35
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,854	8,214	12,07
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,864	8,242	12,11
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,804	25,165	36,97
28	Ipermercati di generi misti	4,220	8,986	13,21
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,812	18,790	27,60
	- idem utenze giornaliere	17,624	37,579	55,20
30	Discoteche, night-club	2,582	5,507	8,09

Ritenuto di prendere atto approvando il Piano Finanziario allegato, redatto dal gestore del servizio Irpiniambiente s.p.a per il periodo 2019-2021 trasmesso con nota prot. pec 22205 del 21.03.2019 che illustra, i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Avellino elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2018;

Ritenuto di proporre per l'anno 2019, ai sensi del D. Lgs. 446/97 e s.m.i. e del Regolamento in vigore, la riscossione attraverso modello F24 in 4 rate bimestrali con scadenza dal 30 Giugno 2019 - 31 Agosto 2019- 31 Ottobre 2019 e 31 Dicembre 2019;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. n. 118/2011

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dr. G. Marotta ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano finanziario elaborato dal Gestore del Servizio Irpiniambiente s.p.a. redatto per il periodo 2019-2021 che illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Avellino elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2018;
3. di approvare le tariffe TARI a copertura dell'importo complessivo del carico pari ad € **12.725.797,60**, di cui € 12.602.558,13 giusta piano finanziario redatto da Irpiniambiente ed € 123.239,47 a titolo di accantonamento per rischi da maggiori costi o minori entrate di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, oltre il tributo provinciale pari al 4% quantificato complessivamente in € 509.031,90, e di dare atto che le stesse entrano in vigore al 1° gennaio 2019;
4. di individuare per l'anno 2019 ai sensi del D. Lgs. 446/97 e s.m.i. e del Regolamento in vigore, la riscossione attraverso modello F24 in 4 rate bimestrali con scadenza dal 30 Giugno 2019 - 31 Agosto 2019- 31 Ottobre 2019 e 31 Dicembre 2019;
5. di dare atto che sull'importo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.lgs.504/92 e all'art.1, comma 666 L.147/2013;
6. di rendere il presente atto Immediatamente Esecutivo.

Il Dirigente del Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Priolo in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2018, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri del Consiglio Comunale;

acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
acquisito il parere di conformità all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale in ordine alla
regolarità tecnica;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
di disporre ogni atto conseguente per l'esecuzione del presente deliberato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Priolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 27/03/2019

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

f.to

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Lissa

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/03/2019 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Lissa